

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 14/9/2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 18/11/2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della somma complessiva di € 1.943,54, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di commissioni e oneri assicurativi non maturati;
- gli interessi legali.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- in via preliminare, che l'Autorità giudiziaria ha riconosciuto la trasparenza e la legittimità delle condizioni contrattuali proposte (cita Tribunale di Asti, sentenza n. 607/2019);
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;
 - con riferimento agli oneri assicurativi a copertura del rischio vita, che la compagnia assicurativa ha già comunicato al cliente il diniego del rimborso (allega comunicazione);
 - con riferimento agli oneri assicurativi a copertura del rischio impiego, di aver sostenuto direttamente tale costo.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, il ricorrente richiama la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 11/9/2019, nella causa C-383/18, secondo la quale "*se il finanziamento viene estinto in anticipo, al consumatore devono essere restituiti pro quota tutti i costi (a prescindere dalla loro natura e dalla loro formale qualifica), con esclusione delle spese vive (es. quelle notarili)*". Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".

"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".



Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

In linea con il richiamato orientamento, il Collegio ritiene che vada riconosciuta natura *recurring* alle commissioni di attivazione e alle commissioni di gestione pratica in quanto volte a remunerare cumulativamente attività relative tanto alla fase preliminare della concessione del prestito quanto quelle inerenti la sua fase esecutiva come risulta dalla descrittiva in contratto.

Quanto, invece, alle commissioni per l'intermediazione del credito previste in contratto in favore del mediatore creditizio, il Collegio rileva che alle stesse debba riconoscersi natura *up-front*, in quanto benché il contratto di finanziamento faccia riferimento anche all'attività di gestione del prestito (lettera D del prospetto economico), l'intermediario ha prodotto il conferimento d'incarico di mediazione creditizia, sottoscritto dal ricorrente, con specifica indicazione delle attività remunerate attraverso tale voce di costo, tutte necessariamente preliminari e propedeutiche alla conclusione del contratto.

Va accolta la domanda di rimborso dei premi assicurativi da effettuarsi secondo il criterio proporzionale alla stregua dell'orientamento innanzi ricordato.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	62
rate residue	58

TAN ▶	4,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	48,33%
- in proporzione alla quota interessi	25,16%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni di attivazione (recurring)	€ 668,58	€ 323,15 ●	€ 168,22 ○	○		€ 323,15
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 1.480,70	€ 715,67 ●	€ 372,56 ○	○	€ 576,28	€ 139,39
○	costi intermediazione (up front)	€ 2.928,00	€ 1.415,20 ○	€ 736,72 ●	○		€ 736,72
○	oneri assicurativi (recurring)	€ 136,15	€ 65,81 ●	€ 34,26 ○	○		€ 65,81
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		€ 0,00
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.265,07
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso delle voci commissionali per il complessivo importo di € 1.265,07 oltre interessi dalla data del reclamo da valere quale atto di costituzione in mora come da costante giurisprudenza del Collegio, al netto di quanto già restituito.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.265,07, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI